

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2132)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 maggio 1975 (V. Stampato n. 2847)*

**presentato dal Ministro del Tesoro  
(LA MALFA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 maggio 1975*

**Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul  
credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905,  
n. 646, e successive modifiche ed integrazioni**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Dopo il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, oltre che nei modi previsti dal precedente secondo comma, possono emettere le cartelle senza l'obbligo del distacco dal registro a matrice, facendo risultare esclusivamente da appositi verbali di emissione gli estremi dei rogiti notarili dei mutui in relazione ai quali le cartelle sono emesse ».

Le modalità di redazione dei verbali di cui al precedente comma saranno stabilite con apposito decreto presidenziale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.